

NEWS DAL PATRONATO

a cura di Luisa Seveso, direttrice Patronato Acli Varese

INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO

L'indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale, che spetta agli invalidi civili totali che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- inabilità nel compiere gli atti quotidiani della vita senza un'assistenza continua.

L'indennità spetta a cittadini italiani, cittadini stranieri comunitari iscritti all'anagrafe del Comune di residenza, o cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, purché, e fino a che, abbiano residenza stabile ed abituale in Italia.

Per il riconoscimento del beneficio non sono previsti limiti minimi e massimi di età.

L'indennità di accompagnamento può essere riconosciuta ad un bambino (in alternativa all'indennità di frequenza), ad un adulto in età lavorativa (con o senza pensione di inabilità a seconda del reddito), ma anche all'over 65enne (anche senza pensione di inabilità).

E' indipendente dalle condizioni economiche dell'invalido e del suo nucleo familiare, perché rappresenta il concorso dello Stato nelle spese per la tutela e la cura dei cittadini non autosufficienti. E' erogata per dodici mensilità, è esente da Irpef (cioè non è tassata) e non va dichiarata nella dichiarazione dei

redditi. Quest'anno l'importo dell'indennità di accompagnamento sarà pari a 515,43 euro mensili. L'indennità di accompagnamento non è reversibile e non spetta in caso di ricovero a titolo gratuito in strutture pubbliche o convenzionate.

Come presentare la domanda?

1 Il cittadino si reca dal medico per la redazione e la trasmissione telematica all'Inps del certificato per invalidità civile ed accompagnamento (handicap e disabilità).

2 Il certificato da solo non basta. Entro 90 giorni dal rilascio del certificato il cittadino - tramite il Patronato - inoltra la domanda di invalidità civile, in modalità telematica all'Inps.

3 Commissione visita il richiedente secondo i propri calendari ed emette il verbale.

4 Ricevuto il verbale il cittadino torna al Patronato che, verificate le risultanze del verbale, trasmetterà telematicamente all'Inps il modello di autocertificazione per i requisiti socio-amministrativi, indispensabile per la liquidazione delle prestazioni riconosciute. Per i malati oncologici è previsto un iter più veloce: la visita dovrà essere fissata entro 15 giorni dall'invio della domanda. In caso di non trasportabilità dell'interessato, il medico invia richiesta di visita domiciliare. La richiesta può essere fatta nell'invio del primo certificato o almeno 5 giorni prima della data fissata dalla Commissione.

CONGEDO PARENTALE: COSA CAMBIA?

Il Jobs Act ha operato una revisione delle misure a sostegno della maternità e della conciliazione dei tempi di vita e lavoro. La riforma è intervenuta su vari istituti, tra cui quello del congedo parentale, ovvero la cosiddetta maternità facoltativa. Questi gli aspetti innovativi:

- i genitori lavoratori dipendenti, oltre al periodo di maternità obbligatoria riservato alla madre, possono astenersi dall'attività lavorativa usufruendo del congedo parentale nei primi 12 anni di vita del bambino.
- Non aumenta il numero di mesi di congedo ma si estende di 4 anni l'arco temporale entro cui

poterlo utilizzare (in precedenza era limitato ai primi 8 anni). La proroga trova applicazione anche per l'adozione e l'affidamento: in questi casi, il congedo può essere fruito dai genitori, entro i 12 anni dall'ingresso del minore in famiglia, qualunque sia la sua l'età e purché, nel frattempo, non abbia raggiunto la maggiore età.

- L'assenza dal lavoro, che non può superare il limite complessivo di 6 mesi, può essere indennizzata fino al sesto anno di vita del bambino o del suo ingresso in famiglia (in precedenza il limite era fissato al terzo anno di vita), a prescindere dal reddito del genitore richiedente. L'indennità resta come sempre pari al 30% della retribuzione. >>>
- I periodi eccedenti i 6 mesi e goduti entro il sesto

CUMULO GRATUITO

La Legge di Bilancio 2017 ha introdotto misure previdenziali per allentare la rigidità della legge Monti-Fornero, caratterizzata dall'onerosità dei requisiti pensionistici richiesti senza una distinzione tra carriere, mansioni e posizioni personali. La Legge ridisegna l'istituto del cumulo gratuito, introdotto dal 2012, agevolando l'accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori con contribuzione ripartita su più gestioni previdenziali.

Con il termine cumulo, si intende la possibilità di maturare i requisiti contributivi richiesti per una prestazione sommando la contribuzione presente nelle diverse gestioni, senza necessità di trasferimento da una gestione all'altra, aspetto tipico della ricongiunzione, oggi quasi sempre onerosa. La pensione sarà maturata sommando i diversi periodi di contribuzione - che restano nella loro collocazione originaria - e il suo importo sarà la somma delle quote maturate gestione per gestione, secondo i propri criteri di calcolo.

La Legge Bilancio 2017 introduce dal 1 gennaio 2017 tre importanti novità che rendono l'istituto del cumulo più interessante ed efficace:

- 1) la facoltà di cumulo è estesa alla pensione anticipata, oltre alle pensioni di vecchiaia, inabilità e superstiti;
- 2) non costituisce più una preclusione al cumulo l'aver maturato un diritto autonomo a pensione;
- 3) sono ammesse le Casse di previdenza Liberi Professionisti.

Il cumulo si pone come un istituto alternativo alla ricongiunzione. Per questo motivo, la legge ha anche previsto la possibilità di recedere dalle ricongiunzioni in corso di pagamento rateale ottenendo la restituzione di quanto già versato. Il recesso deve essere esercitato entro il 2017 ed è praticabile a condizione che non si sia già verificato il titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.

Per le stesse ragioni, i soggetti che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione prima del 1

gennaio 2017 con le precedenti norme, e il cui procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono rinunciare alla domanda in totalizzazione e accedere alla pensione anticipata con il nuovo cumulo.



Patronato Acli è a tua disposizione per offrirti consulenze personalizzate. Scopri tutti i servizi che offriamo, gratuiti o con un piccolo contributo su: www.patronato.acli.it

anno di vita, come pure quelli rientranti nei sei mesi ma goduti fra il sesto e l'ottavo anno di età del bambino (o dall'ingresso in famiglia del minore affidato o adottato), sono indennizzati solo se il genitore richiedente ha un reddito non superiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione. Diversamente, per i periodi di congedo usufruiti tra l'ottavo e il dodicesimo anno di vita del bambino o dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, pur giustificando l'assenza dal lavoro non è previsto alcun indennizzo.

Anche sul congedo riservato ai genitori di bambini con handicap in situazione di gravità la legge riconosce per questi lavoratori la possibilità di richiedere il prolungamento del periodo di

congedo parentale sino a 36 mesi complessivi, da fruire, in misura continuativa o frazionata, entro i primi 12 anni di vita del figlio o di ingresso in famiglia; in precedenza il beneficio era circoscritto ai primi 8 anni. Durante l'assenza dal lavoro è riconosciuta un'indennità economica pari al 30% della retribuzione, indipendentemente dalle condizioni di reddito e anche se il bambino con disabilità è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, purché i sanitari richiedano la presenza del genitore.

Misure a sostegno della maternità e della conciliazione vita e lavoro

SUI PREMI DI RISULTATO TASSAZIONE AGEVOLATA

a cura di **Luciana Sanarico**, direttrice SAF Accli Varese

E' confermata anche per il 2017 la possibilità di detassare i premi di risultato erogati ai lavoratori dipendenti del settore privato.

Tale possibilità si traduce nell'applicazione di un'imposta sostitutiva, nella misura del 10%, in luogo della tassazione ordinaria secondo le aliquote progressive per scaglioni di reddito.

Per poter beneficiare della detassazione, i lavoratori non devono aver conseguito, nell'anno precedente a quello di percezione del premio, dunque nel 2016, redditi di lavoro dipendente di ammontare superiore a €80.000.

Con riferimento, invece, agli importi detassabili, l'imposta sostitutiva del 10% potrà essere applicata esclusivamente in relazione ai premi di risultato nonché alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

Già dallo scorso anno, non è più possibile detassare tutte quelle voci retributive aggiuntive (straordinari, maggiorazioni, indennità varie, ecc.) non qualificabili come premi di risultato benché riconducibili a maggiore produttività.

Per l'anno 2017, potranno essere detassati premi di risultato e utili distribuiti entro il limite di importo complessivo di €3.000 annui al lordo d'imposta (eventuali importi eccedenti sono assoggettati alla tassazione ordinaria). Sia nell'ipotesi di erogazione di premi di risultato sia nell'ipotesi di distribuzione di utili, il limite di €3.000 è elevabile a €4.000 per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro.

L'applicazione della detassazione dei premi di risultato e degli utili è subordinata alla condizione che le somme e i valori in questione siano erogati in esecuzione di contratti aziendali o territoriali.

Occorre evidenziare che le somme detassate non concorrono alla formazione del reddito complessivo e, pertanto, non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni d'imposta né ai fini della spettanza del Bonus Renzi. Le stesse somme rilevano, invece, ai fini della determinazione della situazione economica equivalente (ISEE) nonché ai fini dell'accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.



PRENOTA IL TUO 730:

800-233526

AVVISI:

PRENOTAZIONE COMPILAZIONE 730

È il momento di prendere l'appuntamento per la compilazione del modello 730/2017. Potete telefonare al n. Verde 800-233526 oppure recarvi presso le nostre sedi dove è possibile prendere appuntamento: Varese, Angera, Busto Arsizio (rione Madonna Regina, Sacconago, Borsano), Carnago, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Cassano Magnago, Fagnano Olona - frazione Bergoro, Gallarate, Gorla Maggiore, Ispra, Luino, Olgiate Olona, Origgio, Saronno, Solbiate Olona, Tradate, Venegono Inferiore.

COMUNICAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Ricordiamo che, nel caso si riceva una qualsiasi Comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, prima di effettuare il pagamento, fatela controllare presso uno dei nostri sportelli, per verificare se quanto richiesto sia veramente dovuto.